

Legge federale sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli

del 25 settembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009¹,
decreta:

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 14 cpv. 3, frase introduttiva

³ L'imposta è calcolata in base al dispendio del contribuente e della sua famiglia e riscossa secondo la tariffa fiscale ordinaria (art. 36 cpv. 1 e 2). Deve tuttavia corrispondere almeno all'imposta calcolata secondo la tariffa ordinaria sull'insieme degli elementi lordi seguenti:

Art. 33 cpv. 3

³ Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 9100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

Art. 35 cpv. 1 lett. a

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 5600 franchi (stato dell'indice 31 dicembre 2005); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

¹ FF 2009 4095

² RS 642.11

Art. 36 cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 2^{bis}

² Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a:

^{2bis} Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 226 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Art. 38 cpv. 2 e 3

² L'imposta è calcolata su un quinto della tariffa secondo l'articolo 214 capoversi 1 e 2.

³ Le deduzioni sociali non sono ammesse.

Art. 212 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 000 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

Art. 213 cpv. 1 lett. a

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- a. per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, 6100 franchi (stato dell'indice 31 dicembre 2004); se i genitori sono tassati separatamente, questa deduzione è ripartita a metà tra i genitori se esercitano l'autorità parentale comune sul figlio e se per il figlio non sono fatti valere alimenti secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettera c;

Art. 214 cpv. 2, frase introduttiva nonché cpv. 2^{bis}

² Per i coniugi viventi in comunione domestica, l'imposta annua ammonta a:

^{2bis} Il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L'ammontare dell'imposta calcolato in questo modo è ridotto di 250 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

2. Legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 2 lett. m

² Sono deduzioni generali:

- m. le spese comprovate, fino a un importo stabilito dal diritto cantonale, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

Art. 11 cpv. 1

¹ Per i coniugi che vivono in comunione domestica l'imposta deve essere ridotta in modo adeguato rispetto a quella dovuta dalle persone sole.

Art. 72c

Abrogato

Art. 72l Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del 25 settembre 2009

¹ I Cantoni adeguano la loro legislazione alla modifica dell'articolo 9 capoverso 2 lettera m entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 25 settembre 2009.

² Scaduto tale termine, l'articolo 9 capoverso 2 lettera m si applica direttamente laddove il diritto fiscale cantonale risulti a esso contrario.

³ RS 642.14

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009

Il presidente: Alain Berset

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi

Il segretario: Philippe Schwab

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2010.⁴

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

2 febbraio 2010

Cancelleria federale

⁴ FF 2009 5807